

## DdL “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”

*Proposte di emendamenti dell’ASSURB – Documento illustrativo – 30 aprile 2021*

### Sintesi

L’ASSURB è **favorevole** all’abolizione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di pianificatore territoriale e **condivide** la ratio del DdL, soprattutto laddove pone l’attenzione sulla maggiore uniformità in materia di accesso alla professione a livello europeo e sull’inserimento più fluido dei neolaureati nel mondo del lavoro. Tuttavia, l’ASSURB rileva alcune **criticità importanti** nell’impianto del progetto di legge:

- mancanza di un esplicito rapporto biunivoco tra titolo universitario e titolo professionale, creando situazioni di importante incertezza circa i percorsi di formazione universitaria e professionale;
- insufficiente chiarezza circa la natura di talune professioni, nel nostro caso di quella di pianificatore territoriale (che deve leggersi distinta da quella di paesaggista, da quella di conservatore dei beni architettonici e ambientali, nonché da quella di architetto);
- insufficiente coinvolgimento delle comunità dei professionisti (in senso ampio) nel processo di trasformazione delle lauree in lauree abilitanti, a causa della percentuale esigua di laureati in pianificazione iscritti all’ordine professionale e a causa della mancanza di rappresentatività e autonomia decisionale dei pianificatori all’interno dell’ordine;
- interferenza strutturale degli ordini professionali nei percorsi formativi universitari;
- sbilanciamento dei percorsi formativi universitari in senso professionalizzante a presumibile danno dello sviluppo di capacità analitiche, sintetiche e di ricerca scientifica.

Nonostante si tratti, a giudizio dell’ASSURB, di criticità molto importanti, che, nel caso del loro permanere, farebbero venir meno la sua posizione favorevole al DdL, si ritiene che opportune modificazioni e integrazioni all’articolato del progetto di legge possano restituire un sistema di titoli universitari abilitanti esemplare.

Sulle prossime pagine si espongono più in dettaglio le singole criticità proponendo per ciascuna di esse concreti interventi migliorativi sul testo del progetto di legge. Le modifiche testuali sono poi presentate sotto forma di tabella a tre colonne (testo del 27 ottobre 2020; testo con cancellazioni e integrazioni; testo risultante dagli emendamenti proposti) in un documento a sé stante (“Proposte di emendamenti dell’ASSURB – Articolato”) collegato al presente documento. Un’illustrazione articolo per articolo delle singole proposte di emendamento si trova nell’ultima sezione del presente documento.

### Indice

Rapporto biunivoco tra titolo universitario e titolo professionale.....	2
Rappresentazione nel DdL.....	2
Situazione in dettaglio .....	3
Proposta .....	5
Soluzione normativa.....	5
Natura della professione di pianificatore territoriale.....	5
Rappresentazione nel DdL.....	5
Proposta .....	6

Soluzione normativa .....	6
Coinvolgimento della comunità dei pianificatori professionali .....	6
Rappresentazione nel DdL.....	7
Proposta .....	7
Soluzione normativa.....	8
Interferenza strutturale degli ordini professionali nei percorsi formativi universitari .....	8
Rappresentazione nel DdL.....	9
Proposta .....	9
Soluzione normativa.....	9
Sbilanciamento dei percorsi formativi universitari in senso professionalizzante .....	9
Rappresentazione nel DdL.....	9
Proposta .....	10
Soluzione normativa.....	10
Illustrazione delle proposte di emendamento articolo per articolo .....	10
Articoli 1-3 .....	10
Articolo 4, comma 1 .....	10
Articolo 4, comma 2 (nuovo) .....	11
Articolo 4, comma 3 (precedentemente comma 2).....	11
Articolo 4, comma 4 (precedentemente comma 3).....	12
Articolo 5, comma 1 .....	12
Articolo 5, comma 2 .....	12
Articolo 5, comma 3 (precedentemente comma 2).....	12
Allegato I.....	13

## **Rapporto biunivoco tra titolo universitario e titolo professionale**

Insito nel concetto di titolo universitario abilitante è il concetto che un dato percorso formativo universitario conduce inequivocabilmente a una data professione e che, nell’ambito del percorso di studi universitari, vengono conferite tutte le conoscenze e tutti gli strumenti necessari affinché il neolaureato possa direttamente presentarsi sul mercato del lavoro senza dover sostenere ulteriori prove d’esame, come oggi l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. Si coglie anche l’occasione per sottolineare come l’ASSURB sia da sempre favorevole a forme di regolamentazione della professione diverse da quella costituita dall’iscrizione obbligatoria a un ordine professionale.

### *Rappresentazione nel DdL*

All’articolo 4, comma 1, si afferma che “ulteriori titoli universitari” (“ulteriori” rispetto a quelli disciplinati ai precedenti tre articoli del DdL) possono essere resi direttamente abilitanti facendo pertanto venir meno la necessità di un esame di Stato per l’abilitazione professionale. Il periodo del comma è costruito in modo da poter elencare le professioni interessate — tra cui quella di “pianificatore” — anziché i corrispondenti titoli universitari. Si aggiunge che potranno essere resi abilitanti quei titoli universitari, conseguiti i quali è possibile accedere agli specifici esami di Stato per l’abilitazione alle professioni che il comma elenca. Dato che in molti casi le attuali relazioni tra titoli universitari e professionali sono rette da rapporto del tipo “molti a molti” (un titolo universitario consente di accedere a più di un esame di Stato e più di un titolo universitario consente di accedere a uno specifico esame di Stato), un’interpretazione estensiva della norma consentirebbe, per taluni titoli universitari, l’abilitazione contemporanea a più di una professione. Per esempio, si potrebbe arrivare al paradosso per cui un laureato in architettura — dato che la professione di architetto non è compresa tra quelle menzionate all’articolo 4 — conti-

nuerebbe a dover sostenere un apposito esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, mentre — dato che l'articolo 17, comma 2, lettera b) del DPR 328/2001 stabilisce che possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di pianificatore territoriale, oltre ai laureati della classe 54/S Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (oggi classe LM-48), anche i laureati della classe 4/S Architettura e ingegneria edile (oggi classe LM-4) — un laureato in architettura sarebbe direttamente abilitato all'esercizio della professione di pianificatore territoriale. Per contro, un laureato magistrale in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale potrebbe essere direttamente abilitato all'esercizio non solo della professione di pianificatore territoriale, ma anche di quella di dottore agronomo e dottore forestale. Le situazioni che potrebbero venirsi a creare restituirebbero un quadro di percorsi di formazione professionale e delle relative competenze professionali inadeguato alle richieste del mercato e della società e contraddirebbero le premesse e la ratio del progetto di legge stesso.

#### *Situazione in dettaglio*

La situazione attuale dei **laureati** in pianificazione territoriale (nelle loro molteplici dizioni susseguitesi nel corso degli anni e differenti tra singole università), dei pianificatori territoriali e dei pianificatori iunior iscritti all'OAPPC (ordine professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori), nonché degli urbanisti/pianificatori iscritti ad altri ordini professionali o non iscritti ad alcun ordine professionale è complessa. Ai sensi del DPR 328/2001, un **laureato triennale** in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (**classe L-21**, equipollente all'**ex classe 7** Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) ha la possibilità di sostenere i seguenti esami di Stato:

- Settore “pianificazione” della sezione B dell'OAPPC, con il conferimento del titolo professionale di “pianificatore iunior” a seguito dell'iscrizione all'ordine;
- Settore agronomo e forestale della sezione B dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, con il conferimento del titolo professionale di “agronomo e forestale iunior”;
- Previo tirocinio specifico di sei mesi per le professioni di
  - agrotecnico, con il conferimento del titolo professionale di “agrotecnico laureato”;
  - geometra, con il conferimento del titolo professionale di “geometra laureato”;
  - perito agrario, con il conferimento del titolo professionale di “perito agrario laureato”;
  - perito industriale, sezione edilizia, con il conferimento del titolo professionale di “perito industriale laureato”.

Possono inoltre sostenere l'esame di Stato per il settore “pianificazione” della sezione B dell'OAPPC i laureati della seguente classe:

- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (equipollente all'**ex classe 27** omonima).

Invece un **laureato magistrale** in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (**classe LM-48**, equipollente all'**ex classe 54/S** omonima, nonché alla laurea omonima quadriennale del vecchio ordinamento, in breve “**PTUA**”, e alle lauree quinquennali del vecchio ordinamento in Pianificazione territoriale e urbanistica, in breve “**PTU**” ex DPR 806/1982, e in **Urbanistica** ex DPR 1009/1970 e DPR 861/1974) ha la possibilità di sostenere i seguenti esami di Stato:

- Settore “pianificazione territoriale” della sezione A dell'OAPPC, con il conferimento del titolo professionale di “pianificatore territoriale” a seguito dell'iscrizione all'ordine;
- Sezione A (non ripartita in settori) dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, con il conferimento del titolo professionale di “dottore agronomo e dottore forestale”.

Possono inoltre sostenere l'esame di Stato per il settore "pianificazione territoriale" della sezione A dell'OAPPC i laureati delle seguenti classi:

- LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura (equipollente all'ex classe 4/S Architettura e ingegneria edile del nuovo ordinamento, nonché alle lauree quinquennali del vecchio ordinamento in Architettura ex RD 1652/1938 e in Ingegneria edile – architettura, quest'ultima istituita con decreti rettorali in tre università);
- Scienze ambientali del vecchio ordinamento.

In sintesi, esistono i seguenti rapporti numerici tra titoli universitari e titoli professioni afferenti all'urbanistica e alla pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale:

- 1 a 6 per i laureati triennali in pianificazione;
- 1 a 2 per la professione di pianificatore iunior (sezione B);
- 1 a 2 per i laureati magistrali o vecchio ordinamento in pianificazione;
- 1 a 3 per la professione di pianificatore territoriale (sezione A).

In Figura 1 sono rappresentate graficamente le relazioni attualmente esistenti tra titoli universitari e professionali afferenti alla pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, dove le frecce entranti nelle caselle corrispondenti ai titoli professionali corrispondono al superamento di uno specifico esame di Stato e alla possibilità della successiva iscrizione all'albo professionale in questione. Nella figura sono inoltre evidenziati, in grassetto e con una campitura grigia, i titoli universitari e i loro corrispondenti titoli professionali della pianificazione territoriale ecc. propriamente detta, per le quali si propone di instaurare dei rapporti biunivoci. Situazioni simili esistono anche per altre lauree/professioni, come per esempio per gli esperti ambientali (lauree varie in scienze ambientali) che allo stato attuale sono privi di una professione di riferimento formalmente riconosciuta.




Figura 1 Attuali relazioni tra titoli universitari (a sinistra) e titoli professionali (a destra) afferenti alla pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Le dizioni delle classi di laurea sono abbreviate; "v.o." indica "vecchio ordinamento"

### *Proposta*

Si propone di rendere esplicite le relazioni che intercorrono tra specifici titoli universitari e specifici titoli professionali sotto forma di rapporti di tipo “uno a uno”, dove a ogni titolo universitario corrisponde esattamente un titolo professionale e viceversa. In questo modo si potrebbe assicurare con maggiore facilità, in sede di procedure di trasformazione in abilitanti di talune lauree, un’adeguata preparazione universitaria che allo stato attuale, in alcune situazioni, non è data.

### *Soluzione normativa*

Il comma 1 dell’articolo 4 dev’essere riformulato, togliendo l’elenco delle professioni e sostituendolo con un riferimento a una tabella di corrispondenze tra titoli universitari e titoli professionali da allegare al testo di legge. Nella proposta di emendamento che presentiamo, il comma 1 viene privato dell’elenco delle professioni e al suo posto viene inserito un secondo comma che contiene il riferimento alla tabella menzionata. Gli attuali commi 2 e 3 diventerebbero i commi 3 e 4 della versione emendata.

### **Natura della professione di pianificatore territoriale**

La professione di pianificatore territoriale (o di urbanista o anche di pianificatore, senza aggettivi o accompagnato talvolta da altri aggettivi come ambientale, paesaggistico, regionale) è una **professione a sé stante**, con riserve e competenze proprie, alcune esclusive e altre condivise con altre professioni. Questo è l’orientamento venutosi a creare in Italia nel corso dei decenni a partire dall’istituzione del primo corso di laurea in urbanistica alla fine del 1971 e che ha avuto il suo momento più importante nell’emanazione del DPR 328/2001. Questo è anche l’orientamento a livello europeo e internazionale (a titolo d’esempio, ma avvertendo della non esaustività della citazione, si menzionano le recenti pubblicazioni della *Carta della pianificazione europea* del 2013 e delle *Linee guida sulle competenze professionali nella pianificazione territoriale* del 2017, entrambe a cura dell’ECTP-CEU – Consiglio europeo degli urbanisti).

### *Rappresentazione nel DdL*

L’unico riferimento alla professione di pianificatore territoriale è contenuto nell’elenco delle professioni al comma 1 dell’articolo 4 che recita “tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo”. Il riferimento è ambiguo, perché la modalità di porre le virgole non consente di separare con certezza le singole professioni. Mentre “dottore agronomo e dottore forestale”, stando a quanto disciplinato dal DPR 328/2001, sono effettivamente un’unica professione e un unico titolo professionale, la parte finale dell’elenco, “chimico e geologo”, si riferisce chiaramente a due professioni distinte (cfr. DPR 328/2001). Sono unite dalla congiunzione “e” anziché da una virgola anche le professioni di “paesaggista” e “conservatore”, mentre quella di “pianificatore” precede, separato da una virgola, quella di “paesaggista”. Si potrebbe pertanto essere indotti a credere che si tratti di un’unica professione (“pianificatore, paesaggista e conservatore”), mentre il più volte menzionato DPR 328/2001 le distingue chiaramente in tre professioni distinte, peraltro con le seguenti dizioni: “pianificatore territoriale”; “paesaggista”; “conservatore dei beni architettonici e ambientali”. Il DPR 328/2001 distingue inoltre la professione di “pianificatore iunior” a cui possono accedere i laureati delle classi di laurea triennali 7 e 27 (oggi L-21 e L-32) previo superamento dello specifico esame di Stato. L’espressione “pianificatore, paesaggisti e conservatori” è presumibilmente la parte troncata (senza “architetti”) del nome dell’ordine professionale (“ordine degli architetti, pianificatore, paesaggisti e conservatori”).

### *Proposta*

È necessario nominare con precisione le professioni interessate dal progetto di legge, utilizzando le loro dizioni ufficiali, contenute per quelle qui in discussione tutte nel DPR 328/2001, distinguendo adeguatamente anche tra professioni inserite nelle sezioni A e B dei rispettivi ordini professionali. Nel caso dei “pianificatori, paesaggisti e conservatori” le dizioni esatte sono: “pianificatore territoriale”; “paesaggista”; “conservatore dei beni architettonici e ambientali”; “pianificatore iunior”. Le prime tre sono professioni della sezione A, mentre l’ultima è una professione della sezione B.

### *Soluzione normativa*

Come per la questione dei rapporti biunivoci tra titoli universitari e titoli professionali, anche in questo caso si propone la sottrazione dell’elenco dal testo del comma 1 dell’articolo e di collocarlo nella medesima tabella di corrispondenze citate alla sezione precedente. Inoltre, si propongono alcune modifiche alle dizioni, per esempio per superare la contrapposizione tra “senior” e “iunior” che viene spesso percepita, soprattutto da parte degli “iunior” e tra questi soprattutto da parte di coloro che possono vantare molta esperienza professionale, come elemento umiliante nell’esercizio della loro professione. In via generale, si propone di adottare le medesime dizioni dei titoli professionali indistintamente per “senior” e “iunior”, aggiungendo rispettivamente, tra parentesi, le sigle “MSc” e “BSc” per “Master of Science” e “Bachelor of Science” secondo una diffusa usanza a livello internazionale. Proponiamo inoltre di separare la professione di “dottore agronomo e dottore forestale” in due distinte professioni (o in alternativa di unificare le classi di laurea afferenti alle scienze agrarie e alle scienze forestali) e di inserire le professioni di “esperto ambientale (MSc)” e di “esperto ambientale (BSc)”.

### **Coinvolgimento della comunità dei pianificatori professionali**

Gli ordini professionali spesso non sono rappresentativi delle comunità professionali. Nel caso specifico degli urbanisti e pianificatori territoriali, paesaggistici e ambientali, un’indagine recente condotta nell’ambito del Politecnico di Torino (Federica Bonaverò e Claudia Cassatella, “Il pianificatore in Italia: alcuni dati su formazione e professione in una prospettiva internazionale”, in *TRIA – Territorio della ricerca su insediamenti e ambiente*, rivista online dell’Università Federico II di Napoli, risorsa accessibile all’indirizzo <http://www.tria.unina.it/index.php/tria/article/view/7387>) ha rilevato come attualmente ci siano circa 15.000 laureati nelle classi di laurea afferenti alla pianificazione territoriale, mentre gli **iscritti all’ordine professionale** degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, nei settori pianificazione territoriale della sezione A e pianificazione della sezione B, sono circa 1.800, vale a dire **circa il 12%**. Anche molti di coloro che sostengono l’esame di Stato poi non si iscrivono all’ordine: tra il 2003 e il 2018 soltanto il 38% di coloro che hanno sostenuto l’esame di Stato per la sezione B e soltanto il 63% di coloro che hanno sostenuto l’esame di Stato per sezione A si sono poi effettivamente iscritti all’ordine. Alcuni dei laureati triennali si sono iscritti in altri ordini professionali, come quello dei dottori agronomi e forestali o nel collegio dei geometri. Molti pianificatori laureati trovano invece sbocchi professionali in settori per i quali non è richiesta l’iscrizione a un ordine professionale, come quelli dell’accademia (ricerca scientifica e didattica), delle valutazioni immobiliari, delle analisi economiche e sociali del territorio, ma soprattutto della pubblica amministrazione, che è il settore d’impiego per antonomasia degli urbanisti e pianificatori territoriali, paesaggistici e ambientali. Invece secondo un censimento effettuato alcuni fa (ultimo aggiornamento 2014) tra i soci ASSURB — persone tendenzialmente con un elevato grado di professionalizzazione, soprattutto nel lavoro autonomo e nella libera professione — circa il 70% era iscritto anche all’OAPPC, circa il 10% non era iscritto ad alcun ordine

(alcuni sono iscritti a più ordini o collegi) e circa il 20% lavorava nella pubblica amministrazione (alcuni degli impiegati nella pubblica amministrazione sono anche iscritti a un ordine o collegio professionale). Dopo il 2014 la base sociale dell'ASSURB è aumentata di oltre il 20%, per cui le percentuali citate possono aver subito delle variazioni anche importanti. Da qui comunque la necessità di un sensibile **ampliamento dei soggetti** con cui i ministeri competenti dovrebbero interloquire.

Un secondo elemento particolarmente critico riguarda la rappresentatività dei pianificatori territoriali all'interno dell'ordine professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. I pianificatori iscritti all'OAPPC sono circa 1.800 su un totale di circa 155.000 iscritti di tutte le sezioni e settori. Significa che i pianificatori rappresentano **meno dell'1,2% del totale degli iscritti**. Secondo la normativa attualmente in vigore non esiste alcuna garanzia di rappresentazione delle singole professioni nei consigli dell'ordine, né a livello territoriale, né a livello delle federazioni regionali, né a livello di consiglio nazionale. L'elezione dei componenti dei consigli dell'ordine avviene unicamente sulla base di preferenze personali, per cui un candidato deve necessariamente ottenere un numero elevato di preferenze da parte di colleghi architetti per raccoglierne un numero sufficiente all'effettiva elezione. E in effetti, molti colleghi pianificatori tentano l'elezione senza riuscirci. Nel mandato che si sta concludendo quest'anno, i pianificatori eletti nei consigli territoriali dell'OAPPC sono meno di dieci, un solo ordine territoriale ha un presidente pianificatore e non è mai stato eletto alcun pianificatore nel consiglio nazionale. Inoltre, **non esiste alcun meccanismo di autonomia decisionale** da parte delle singole professioni, per cui di fatto qualunque argomento, anche di forte rilevanza per esempio per i pianificatori o per la pianificazione, viene di fatto sempre deciso dalla maggioranza degli architetti. Da qui la necessità di **limitare l'interlocuzione con l'OAPPC ai soli pianificatori**. Può essere utile sottolineare in questa sede che l'ASSURB è favorevole a una riforma delle modalità di elezione dei consigli dell'ordine che rispetti il principio della rappresentanza minima garantita per ciascuna delle professioni organizzate nell'OAPPC e il principio dell'autonomia decisionale delle singole professioni per talune questioni.

### *Rappresentazione nel DdL*

Il testo del progetto di legge parla genericamente di “consigli dei competenti ordini o collegi professionali e delle relative federazioni nazionali”. Come illustrato al paragrafo precedente, tali consigli non sono rappresentativi delle relative comunità professionali.

### *Proposta*

Si propone, da un lato, di restringere la platea degli interlocutori all'interno di taluni ordini e collegi (l'ordine interprofessionale degli APPC, così come altri ordini e collegi con un'articolazione in sezioni e/o settori, con percorsi formativi universitari a volte sensibilmente differenziati) e, dall'altro lato, di ampliare i soggetti con cui interloquire a:

- **associazioni professionali** (ASSURB, AISA, AIAPP);
- **coordinamenti nazionali dei corsi di studio** specifici (come per esempio il coordinamento nazionale dei corsi di studio delle classi L-21 e LM-48) in rappresentanza dell'accademia.

Nell'ambito degli ordini e collegi professionali, si propone di istituire appositi “coordinamenti nazionali” tra appartenenti alla medesima professione o profilo professionale. Nei casi dei pianificatori territoriali e dei pianificatori iunior iscritti all'OAPPC, si propone di istituire due **coordinamenti nazionali professionali** distinti:

- coordinamento nazionale dei laureati nella classe triennale L-21 (ed ex classe 7) iscritti al settore pianificazione della sezione B;
- coordinamento nazionale degli iscritti al settore pianificazione territoriale della sezione A,

senza distinzione della specifica classe di laurea in quanto i numeri di iscritti con lauree diverse dalla classe LM-48 (o ex 54/S e corrispondenti lauree quinquennali e quadriennali del vecchio ordinamento) è particolarmente esiguo.

Per evitare di procrastinare l'istituzione di detti coordinamenti nazionali fino all'adozione di specifici regolamenti o decreti, si propone inoltre di definire fin da subito la loro composizione: nove delegati eletti a suffragio universale nell'ambito di collegi uninominali composti tendenzialmente di eguale dimensione numerica. Per la determinazione dei collegi uninominali fa fede il numero degli aventi diritto al voto, che sono identificati dalla specifica platea. Nel caso dei pianificatori territoriali hanno diritto di voto soltanto gli iscritti al settore pianificazione territoriale della sezione A e nel caso dei pianificatori iunior hanno diritto di voto soltanto i laureati della classe triennale L-21 (ed ex classe 7) iscritti al settore pianificazione della sezione B dell'OAPPC. I collegi uninominali vengono formati da uno o più ordini territoriali contigui. Per il numero esiguo di componenti dei coordinamenti nazionali è improbabile che si debba ricorrere in talune situazioni alla suddivisione del territorio di competenza di un ordine territoriale.

#### *Soluzione normativa*

Si propone di aggiungere alla tabella di corrispondenze tra titoli universitari e titoli professionali una terza colonna con l'elenco dei soggetti che compongono le specifiche rappresentanze professionali, composte dai coordinamenti nazionali descritti al paragrafo precedente e, per alcune professioni, da associazioni professionali. Nei casi degli esperti ambientali (BSc) e degli esperti ambientali (MSc) i rispettivi coordinamenti nazionali sono composti da laureati iscritti a più di un ordine professionale, ai quali si aggiunge in entrambi i casi l'AISA – Associazione italiana scienze ambientali. Nell'articolato del progetto di legge, la dizione “consigli dei competenti ordini o collegi professionali e delle relative federazioni nazionali” viene sostituita dalla dizione “**rappresentanze delle professioni interessate**” con rimando, al comma 2 (nuovo) dell'articolo 4, alla menzionata tabella allegata. La dizione “consigli dei competenti ordini o collegi professionali e delle relative federazioni nazionali” viene inoltre ampliata con la dizione “**coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati**” per includere le rappresentanze dell'accademia. Detti coordinamenti nazionali già esistono, e laddove dovessero non ancora esistere possono essere costituiti con facilità su iniziativa dei coordinatori dei corsi di laurea in questione.

#### **Interferenza strutturale degli ordini professionali nei percorsi formativi universitari**

Il comma 2 (comma 3 nella versione emendata) dell'articolo 4 recita al secondo periodo (periodo cancellato nella versione emendata) tra l'altro che la commissione giudicatrice dell'esame di laurea (peraltro non emerge con chiarezza se limitatamente alla prospettata “prova pratica valutativa” o se riferita alla commissione di laurea tout-court) “è integrata da professionisti di comprovata esperienze designata dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali”. Si tratta di un'interferenza da parte degli ordini e collegi nell'autonomia universitaria che provoca importanti perplessità. Inoltre, si sottolinea come l'inserimento di una “prova pratica valutativa” all'interno dell'esame di laurea, in realtà, non significa altro che anticipare una parte sostanziale dell'odierno esame di Stato a prima del conseguimento del diploma di laurea. La ratio del progetto di legge dovrebbe, al contrario, condurre all'orientamento dei contenuti didattici durante tutto il periodo di studio universitario verso il conferimento di quelle conoscenze professionali che contraddistinguono il laureato abilitato all'esercizio della professione. In altre parole, e per il rispetto del mandato costituzionale sui principi dell'esame di Stato, la legge dovrebbe prevedere lo “spacchettamento” dell'odierno esame di Stato in una serie di insegnamenti con corrispondenti prove d'esame, da articolare nell'arco della carriera



universitaria dello studente all'interno del sistema dei crediti formativi universitari. La definizione dei contenuti didattici minimi affinché possa essere soddisfatto detto principio potrà essere demandata ai regolamenti di cui ai commi 2 e 3 (3 e 4 nella versione emendata).

#### *Rappresentazione nel DdL*

Vedi capoverso precedente.

#### *Proposta*

Si propone di cancellare i riferimenti alla “prova pratica valutativa” e, in sua vece, inserire un riferimento alla definizione di **contenuti didattici minimi** necessari affinché un corso di laurea possa essere reso abilitante. Di conseguenza occorre cancellare anche il riferimento alla commissione giudicatrice integrata da componenti designati dagli ordini e collegi professionali.

#### *Soluzione normativa*

Nel primo periodo del comma 2 (3 nella versione emendata) occorre sostituire le parole “gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa” con le parole “i contenuti didattici minimi” e cancellare l'intero secondo periodo (nella versione non emendata) che fa riferimento alle modalità di svolgimento della “prova pratica valutativa” e alla composizione della commissione giudicatrice in sede di esame di laurea.

### **Sbilanciamento dei percorsi formativi universitari in senso professionalizzante**

Molti dei corsi di laurea interessati dall'articolo 4 del DdL sono **percorsi di alta formazione universitaria** che conducono, allo stesso tempo, a un'elevata professionalità tecnica di tipo pratico-applicativo e alla capacità di condurre ricerche, analisi e sintesi a carattere scientifico. Il progetto di legge qui in esame pone un chiaro accento sulle giuste esigenze di rendere i percorsi formativi maggiormente adatti a preparare i laureati al mercato del lavoro. Tuttavia, da diversi elementi contenuti nel testo del progetto di legge (tirocinio solo “pratico valutativo” eliminando di fatto la possibilità di un tirocinio a carattere di ricerca scientifica; inserimento di una “prova pratico valutativa” in sede di esame di laurea; integrazione delle commissioni di laurea con componenti designati dagli ordini e collegi professionali) si può dedurre come questa attenzione rischia di produrre effetti a forte scapito della componente di ricerca scientifica nel percorso formativo professionale universitario. Pertanto, si ravvisa la necessità di controbilanciare queste misure con misure atte a conservare il carattere di alta formazione universitaria **bivalente accademica e professionale**. Ciò anche in considerazione del fatto, già rilevato in precedenza, che molti dei laureati in pianificazione intraprendono percorsi professionali diversi da quelli per cui è richiesta la specifica abilitazione professionale. Il rischio, particolarmente rilevato da parte delle università, è che molti giovani potrebbero perdere l'interesse al percorso di formazione universitaria in pianificazione territoriale se l'unico sbocco professionale previsto fosse quello “classico” della redazione degli strumenti di pianificazione e attività collegate.

#### *Rappresentazione nel DdL*

Sono tre i passaggi nel testo del progetto di legge che conducono allo sbilanciamento rilevato. All'articolo 4, comma 2 (nella versione non emendata), all'inizio del primo periodo si precisa che i regolamenti attuativi della trasformazione in abilitanti delle lauree disciplinano “gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa”. Successivamente, ancora nello stesso periodo, si precisa che i titoli universitari, per avere valore abilitante all'esercizio della professione, devono essere preceduti da “un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi”. Infine, il secondo periodo (della versione non emendata) recita: “I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la com-

posizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali”. Il tema della “prova pratica valutativa” è già stato trattato alla precedente sezione del presente documento illustrativo.

### *Proposta*

La proposta di non inserire la “prova pratica valutativa” e, di conseguenza, di non integrare le commissioni di laurea con componenti designati dagli ordini e dai collegi professionali è già stata discussa alla precedente sezione.

Per quanto riguarda il tema del tirocinio curricolare, si propone di rendere obbligatori **due tirocini** con caratteristiche differenti: uno a carattere **pratico-applicativo** e l’altro a carattere di **ricerca scientifica**. Si propone inoltre di definire delle durate minime dei tirocini. Si parte dal presupposto che, perché lo studente abbia la possibilità di acquisire effettivamente delle conoscenze nelle attività pratiche e scientifiche, la durata minima di un tirocinio non possa essere inferiore a quattro settimane a tempo pieno, che corrispondono a 160 ore. Al contempo si propone che la durata dei tirocini sia proporzionale alla durata regolare dei corsi di laurea: tre anni per le lauree; due anni per le lauree magistrali; cinque anni per le lauree a ciclo unico. Fatte le dovute proporzioni si ottiene, per le lauree magistrali (con la durata più breve tra tutti i tipi di corsi di laurea), una durata minima di 160 ore per ciascuno dei due tirocini, per le lauree triennali 240 ore e per le lauree quinquennali a ciclo unico 400 ore. Gli studenti dovrebbero inoltre essere liberi di svolgere e farsi certificare durate maggiori di quelle minime previste. Al tempo stesso occorre assicurare che parti di tali tirocini non vengano trasformati in crediti formativi universitari ai sensi del DM 509/1999.

### *Soluzione normativa*

Si propongono due modifiche:

- sostituire le parole “un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi” con “due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l’altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico”;
- inserire un secondo periodo che recita “I tirocini di cui al precedente periodo non possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.

## **Illustrazione delle proposte di emendamento articolo per articolo**

Sulle pagine seguenti si riportano, in modo sintetico, tutti gli emendamenti proposti al testo del progetto di legge in ordine sequenziale degli articoli, commi e periodi.

### *Articoli 1-3*

I tre articoli iniziali non riguardano direttamente i titoli universitari e professionali afferenti alla pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, se non per eventuali, ma non indispensabili, interventi di allineamento con quanto proposto agli articoli 4-5. Pertanto, non si propone alcun emendamento.

### *Articolo 4, comma 1*

Si propongono le seguenti modifiche:

- eliminare l’elenco delle professioni, lasciando in questo punto dell’articolo l’indicazione ge-

nerica “ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti” per permettere la costruzione, in una tabella allegata, delle **relazioni biunivoche** puntuali tra titoli universitari e professionali;

- sostituire “su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali e delle relative federazioni nazionali” con “su richiesta delle rappresentanze delle professioni interessate o dei coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati” per garantire la più ampia possibile **rappresentatività della comunità professionale e accademica** delle professioni interessate;
- aggiungere dopo le parole “Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente” le parole “ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati” per dare, in futuro, la **possibilità di una regolamentazione diversa di talune professioni** da quella costituita dall’iscrizione in un ordine o collegio professionale e per ribadire anche in questa circostanza l’obbligo di interlocuzione con tutta la comunità professionale e accademica.

#### *Articolo 4, comma 2 (nuovo)*

Poiché si propone, al comma 1 dello stesso articolo, la cancellazione dell’elenco delle professioni e l’introduzione del concetto di rappresentanze delle professioni interessate, il nuovo comma 2 crea il necessario riferimento agli “ulteriori **titoli universitari**” e le **corrispondenti professioni** menzionando la tabella che si propone di allegare e inserisce un riferimento esplicito al principio delle **corrispondenze biunivoche** tra titoli universitari e titoli professionali:

- aggiungere dopo il comma 1 il nuovo comma 2 con il seguente testo: “I titoli universitari, le corrispondenti professioni e le relative rappresentanze professionali di cui al comma 1 sono elencate all’allegato I alla presente legge. Vigge il principio delle corrispondenze biunivoche secondo cui una classe di laurea corrisponde a una sola professione e, viceversa, una professione corrisponde a una sola classe di laurea.”

#### *Articolo 4, comma 3 (precedentemente comma 2)*

Il comma in questione tratta dei principi con cui le lauree potranno essere trasformate in lauree abilitanti. Si propongono tre modifiche:

- sostituire la necessità di una separata “prova pratica valutativa” in sede di esame di laurea con il principio dei **contenuti didattici minimi** necessari affinché il corso di laurea conferisca le conoscenze e le abilità necessarie per l’abilitazione alla professione; nello specifico si propone di sostituire le parole “gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa” con le parole “i contenuti didattici minimi”;
- ridefinire il sistema dei tirocini curriculari affiancando al tirocinio pratico-applicativo un tirocinio a carattere di ricerca scientifica per **mantenere la caratteristica di alta formazione universitaria** dei corsi di laurea interessata dal presente articolo; nello specifico si propone un ammontare minimo per anno di corso di 80 ore per ciascuno dei due tirocinio, di modo che per le lauree triennali dovranno essere svolte almeno 240 + 240 ore di tirocinio, per quelle magistrali almeno 160 + 160 ore e per quelle quinquennali a ciclo unico almeno 400 + 400 ore; si propone pertanto di
  - sostituire le parole “un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi” con “due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l’altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico” e di
  - inserire un secondo periodo che recita “I tirocini di cui al precedente periodo non possono

essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" al fine di tenere tirocinio curricolare e crediti formativi universitari chiaramente distinti;

- cancellare il secondo periodo del testo del DdL che recita "I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali" come conseguenza logica della sostituzione delle "prova pratica valutativa" con la definizione dei contenuti didattici minimi.

#### *Articolo 4, comma 4 (precedentemente comma 3)*

Si tratta di modifiche consequenziali alla seconda e alla terza modifica proposta al comma 1 dell'articolo 4, riguardanti la rappresentatività della comunità professionale e accademica e la possibilità, in futuro, di una regolamentazione diversa di talune professioni. Nello specifico si propone di:

- aggiungere dopo le parole "Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente" le parole "ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati".

#### *Articolo 5, comma 1*

Il comma 1 fa riferimento agli articoli 1 e 2 del progetto di legge. Pertanto, non si propongono modifiche.

#### *Articolo 5, comma 2*

Si propone di definire qui la composizione e i principi delle modalità di elezione dei **coordinamenti nazionali dei professionisti** iscritti a ordini o collegi professionali per evitare di procrastinare l'istituzione di detti coordinamenti nazionali fino all'adozione di specifici regolamenti o decreti. Si specifica inoltre che, per la definizione della platea interessata dai coordinamenti nazionali, si applicano le **equiparazioni tra classi di laurea** definite dai decreti MIUR del 9 luglio 2009. Nello specifico si propone di

- aggiungere, dopo il comma 1, un secondo comma, articolato nei seguenti tre periodi:
  - "I coordinamenti nazionali di cui all'allegato I alla presente legge sono composti da nove membri ciascuno, eletti a suffragio universale nell'ambito di collegi territoriali uninominali, composti da uno o più ordini territoriali, tendenzialmente di eguale numero di iscritti all'albo professionale interessato alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero in possesso dello specifico titolo universitario."
  - "Hanno diritto di voto attivo e passivo soltanto gli iscritti all'albo professionale interessato che siano iscritti alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero che siano in possesso dello specifico titolo universitario."
  - "Nei casi in cui uno dei fattori discriminanti nella formazione dei coordinamenti nazionali è il titolo universitario, questo deve intendersi esteso ai titoli universitari equiparati ai sensi dei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009."

#### *Articolo 5, comma 3 (precedentemente comma 2)*

Non si propone alcuna modifica, se non quella dell'incremento del numero del comma, dovuto all'inserimento dell'ulteriore comma dopo il comma 1.

### *Allegato I*

Si tratta della “**Tabella delle corrispondenze biunivoche** tra classi di laurea e professioni e relative rappresentanze professionali di cui all’articolo 4, comma 2” (comma 2 nuovo). La tabella riporta, da sinistra a destra, tre colonne:

- **Classe di laurea**, con la codifica alfanumerica attribuita a seguito del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (per esempio “L-21”) e la corrispondente dizione ufficiale (per esempio “Scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale”); ogni riga della tabella contiene una sola classe di laurea;
- **Professione**, con le dizioni proposte delle professioni, dove a ogni classe di laurea corrisponde una sola professione; nei casi delle professioni di Pianificatore territoriale (BSc) e Pianificatore territoriale (MSc), per ragioni storiche e di identificazione a livello internazionale, si propone di consentire l’uso alternativo anche delle dizioni corrispondenti di Urbanista (BSc) e di Urbanista (MSc);
- **Rappresentanze professionali**, con le dizioni proposte per i coordinamenti nazionali (per esempio “Coordinamento nazionale dei laureati in scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale iscritti alla sezione B, settore pianificazione dell’albo professionale dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”) e, quando applicabile, delle altre rappresentanze riconosciute (per esempio “Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali”).